



CRIPTOVALUTE – CRIPTOATTIVITA'

LE CRIPTOATTIVITA': NOVITA' DAL 2023

Per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica.

Fino al 31.12.2022 le valute virtuali erano definite soltanto in materia di antiriciclaggio e dal punto di vista dello svolgimento dei servizi: dal 2022 tutti i soggetti che prestano servizi in ambito di valuta virtuale devono essere iscritti nella sezione speciale del Registro OAM (Agenti e Mediatori creditizi).

Ai fini fiscali le valute virtuali non avevano specifica collocazione, ma erano attratte nell'alveo delle valute estere, assumendo rilevanza ai fini reddituali solo nel caso in cui fossero state detenute in un "portafoglio" con valore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni continuativi nel periodo d'imposta.

N.B. Era **sempre obbligatoria la dichiarazione** di possesso di cripto-attività, ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW), indipendentemente dal valore del wallet, anche se non dovute imposte.

La legge di bilancio per il 2023 ha introdotto una specifica disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività.

In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67, TUIR, modificata in sede di approvazione, costituiscono redditi diversi, assoggettati ad **imposta del 26%**, le plusvalenze e gli altri proventi:

- realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate;
- per un importo realizzato non inferiori complessivamente a € 2.000.

Contestualmente, l'Amministrazione Finanziaria offre ai contribuenti due strumenti "agevolati", che prevedono la possibilità di:

- rivalutare il valore delle attività detenute al 1.1.2023
- sanare la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale per le attività possedute fino al 31.12.2021.

RIVALUTAZIONE ATTIVITA' DETENUTE AL 1.1.2023

A partire dal periodo d'imposta 2023, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso costituiscono redditi diversi se di importo non inferiore a 2.000 nel periodo di riferimento.

Pertanto:

- i proventi dell'attività di staking passano dai redditi di capitale ai redditi diversi di natura finanziaria;
- viene meno l'assimilazione alle valute estere e il fatto che la tassazione di eventuali plusvalenze sia subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a 51.645,69 euro;
- tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta;
- eventuali minusvalenze realizzate possono essere compensate solo con plusvalenze da cripto-attività, con possibilità di riporto in dichiarazione nei quattro anni successivi.

I contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2023, detengono cripto-attività possono rideterminare il loro costo o valore di acquisto, assoggettando detto valore ad **un'imposta sostitutiva del 14%**, calcolata sul valore rilevato dalla piattaforma dell'exchange ove l'attività è stata acquistata o, se non disponibile, da altra piattaforma di negoziazione delle attività in questione.

L'imposta deve essere versata in unica soluzione, o in tre rate annuali, **entro il 30 settembre 2023**.

Il valore così determinato ha validità ai fini della plusvalenza ma non della minusvalenza.



SANATORIA VIOLAZIONI PER ATTIVITA' AL 31.12.2021

Le persone fisiche le persone fisiche/enti non commerciali/società semplici ed equiparate residenti in Italia, che detenevano cripto-attività fino al 31.12.2021, possono sanare il mancato adempimento sia in relazione al monitoraggio (quadro RW) che alla tassazione dei redditi prodotti.

La sanatoria, che può riguardare tutti gli anni ancora accertabili, prevede:

- regolarizzazione omesso monitoraggio fiscale (Quadro RW): versamento di una sanzione pari allo 0,5% calcolata, per ciascun anno da regolarizzare, sul valore non dichiarato al termine del periodo d'imposta, o alla data di cessione;
- regolarizzazione omessa dichiarazione redditi realizzati: versamento di una sanzione pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine del periodo d'imposta, o alla data di cessione;
- perfezionamento della regolarizzazione: invio domanda a mezzo PEC, su modello messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate allegato al Provvedimento del 7 agosto 2023, contenente i dettagli delle attività detenute e dei versamenti effettuati.

La scadenza per presentare la domanda e per effettuare i versamenti è fissata al **30 novembre 2023**.

N.B.: Considerata la complessità della materia, il servizio di compilazione del quadro e del calcolo delle imposte sarà effettuato in collaborazione con lo studio SE.AV. S.r.l. – Studio dottori Bellini, Codoni, Cavalleri. Le pratiche saranno curate dalla dottoressa Bruna Feriti.

MODALITA' PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO

I soggetti interessati dovranno provvedere alla compilazione, sottoscrizione ed inoltro della scheda allegata **VIA MAIL** a:

bruna.feriti@studiocom.it

Eventuali chiarimenti dovranno essere sommariamente esposti nella mail accompagnatoria.

N.B.: I DATI UTILIZZATI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO SARANNO ESCLUSIVAMENTE QUELLI INDICATI NELLA SCHEDA.

Si precisa che il servizio in questione è a pagamento. Il costo dipende dalla complessità della pratica e verrà valutato a preventivo.

Per il ritiro, la sottoscrizione ed il pagamento del servizio i contatti verranno gestiti direttamente dallo studio.

Centro Servizi FABI Bergamo s.r.l.